

Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2013/00320 del 11/11/2013

Oggetto: Manifestazione "Giornata ecologica senz'auto" 17-11-2013

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Comando di P.L. dal Servizio Ambiente del Comune di Crema (CR) a Reg. P.L. n. 3673 de 05 novembre 2013, concernente lo svolgimento, della c.d. "Giornata ecologica senziauto" peraltro coincidente con la manifestazione sportiva a carattere podistico, denominata "VIIª Maratonina Città di Crema" – già normata ai sensi di diversa Ordinanza -, che si terrà nella giornata di domenica 17 novembre 2013:

DATO ATTO che le prefate manifestazioni sono anche previste dalla D.G.C. Verbale n. 44 del 28/10/2013 a n. prog. 12/504;

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare, nelle vie e nelle zone dedicate a tale manifestazione e delimitate dalla necessaria segnaletica temporanea;

CONSIDERATA altresi concessione a tale manifestazione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Municipale del 10.09.2012 Verb.n.273;

VISTI gli artt. 5, 6 e del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione delle necessaria segnaletica temporanea per lo svolgimento della manifestazione denominata "Giornata ecologica senz'auto" nel periodo che va dalle ore 07:00 alle ore 13:30 del giorno 17 Novembre 2013:

È istituito il divieto di transito – temporaneo - per tutti i veicoli propulsi da motori a combustione interna nella zona della Città di Crema posta all'interno delle seguenti intersezioni stradali e comunque di quelle parti della Città diversamente individuate dalla necessaria segnaletica temporanea, di cui peraltro si da conto nella mappa realizzata dall' Assessorato Ambiente Ecologia del Comune di Crema (CR), che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrale e non divisibile:

- (1) Viale De Gasperi intersezione con via Mercato;
- (2) Via FIli Bandiera intersezione con Via Mercato;
- (3) Via Gramsci intersezione con Via Mercato;
- (4) Via Quartierone intersezione con Via Mercato;
- (5) Via Monte di Pietà intersezione con Via Mercato;
- (6) Via Santa Chiara intersezione con Via Stazione;
- (7) Via Palmieri intersezione con via Stazione;
 - (8) Piazzale Rimembranze intersezione con la Via Cadorna;
- (9) Via Bombelli intersezione con la Via IV Novembre;
- (10) Via IV Novembre intersezione con via Viviani;
- (11) Via Piacenza intersezione con via Dogali e via Del Macello:
- (12) Via Dogali intersezione con le Vie Piacenza e via Del Macello,
- (13) Via Matilde di Canossa intersezione con Via Libero Comune;
- (14) Via Macallé intersezione con la Via Libero Comune;
- (15) Via Capergnanica –nord intersezione con Via Libero Comune;
- 2) È' istituito l'obbligo della svolta a sinistra per i veicoli che percorrendo Viale Santa Maria giungano all'intersezione tra Piazzale Rimembranze e la Via Cadorna.
- 3) È' istituito il divieto di transito sull'intera Piazza Garibaldi,
- 4) E' sospesa, per la durata delle manifestazioni sopra descritte, la validità dei permessi in deroga, già rilasciati, per l'accesso alle vigenti ZTL et Aree pedonali comprese nella zona interdetta al transito, ad espressa esclusione di quelli rilasciati al fine dell'assistenza alla persona;
- 5) E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati :
- Per i veicoli di proprietà od in uso ai residenti all'interno della zona, sopra individuata, che potranno <u>uscire</u> da tale zona, secondo il percorso più breve, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h ma NON rientrarvi.
- Per i veicoli ad alimentazione elettrica, che potranno circolare in tale zona, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h, ma qualora ne escano NON rientrarvi od accedervi se provenienti dall'esterno della stessa.
- Per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, che potranno circolare, accedere ed uscire in e da tale zona, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h.
- Per i veicoli destinati al soccerso pubblico (ambulanze, auto mediche, VV.FF.), per i veicoli in uso alle P.L. ed alle FF.OO., per i veicoli in uso ad enti e società erogatrici di pubblici servizi, questi ultimi se impiegati in indifferibili operazioni di manutenzione straordinaria od all'eliminazione di pericoli, nonché per veicoli al servizio degli organizzatori della "VIII MARATONINA CITTA' DI CREMA".
- Per i veicoli (autobus) destinati al trasporto pubblico di superficie.
- Per i veicoli in uso ai dipendenti in servizio quel giorno presso l'Azienda "Benefattori Cremaschi", che potranno accedere all'interno della zona interdetta al transito veicolare per recarsi presso le strutture sanitarie della stessa Azienda "Benefattori Cremaschi", per parcheggiare all'interno della stessa, mediante esibizione del badge al personale preposto al controllo dei varchi, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h.
- 6) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnatetica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine delle manifestazioni in premessa descritte anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo delle stesse a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche.

ORDINA

All' Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Crema :

7) Di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;

8) Di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione per tutta la durata della manifestazione sopra descritta della necessaria segnaletica stradale di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale.

ORDINA

- 9) Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Crema, al servizio del 118, alla Polizia Stradale di Crema;
- 10) Di dare avviso alla società Linea Gestioni S.r.I. sede di Crema (CR), all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema, a Crema Mobilità, delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento;

MANDA

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;
- all'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente ordinanza .

AVVERTE

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta.

AVVERTE

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi appia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi a Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., l'estensore della presente Ordinanza, è il Commissario Aggiunto di Polizia Locale Leonardo Imperatori
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

11/11/2013

IL COMANDANTE Luciano Bisighini